



*Ministero dell'istruzione e del merito*

## **ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ORSINO ORSINI"**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado**

Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto

C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q

P.E.O. [gric80900q@istruzione.it](mailto:gric80900q@istruzione.it) P.E.C. [gric80900q@pec.istruzione.it](mailto:gric80900q@pec.istruzione.it)

Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774

Sito web: [scuolecastiglione.edu.it](http://scuolecastiglione.edu.it)

Alla RSU

Oggetto: *permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato - a. s. 2022-2023;*

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 4 dicembre 2017, integrato e modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019. Comparto e Area Istruzione e Ricerca – settore scuola ed in particolare gli artt.10,11 e 28;

**ACCERTATO** che i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio effettivo presso questo Istituto dal 01 settembre 2022 sono complessivamente 91 unità;

### **COMUNICA**

che i permessi di cui all'oggetto per l'a. s. 2022-2023, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi (art.28 CCNQ) per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono corrispondenti a **39 ore**.

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del CCNQ 4 dicembre 2017, integrato e modificato dal CCNQ 19 novembre 2019: *"Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito"*.

Come previsto dal comma 5 dell'art.10 dei CCNQ sopra citati: *"I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale"*.

Si riportano anche i commi 7, 8 e 10 del sopra citato art.10:

*7. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata.*

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**



8. *Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.*

10. *Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.*

In riferimento al comma 7, secondo periodo, si trasmette in allegato alla presente, fac simile di comunicazione da inoltrare al sottoscritto.

In riferimento al comma 8 si riporta in allegato quanto specificato dall'ARAN.

Si allegano anche i CCNQ citati nella presente comunicazione.

Cordiali saluti

Castiglione della Pescaia, 30/11/2022

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Salvatore Costarella